



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 33 2017**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **Visto di conformità per crediti in F24**

L'art. 3 Legge n. 96/2017 ha previsto che l'utilizzo **in compensazione dei crediti di ritenute, imposte, IVA e IRAP per importi a superiori a € 5.000 annui** è subordinata alla **presenza del visto di conformità nella dichiarazione** da cui il credito emerge.

**Prima l'importo limite era di 15.000 euro** e il recupero in F24 dei crediti era molto raro perché avveniva internamente. **Le nuove disposizioni invece impongono l'esposizione visibile in F24 del credito da compensare.**

La modifica in questione produce effetti già sul modello 770/2017 che verrà presentato nei prossimi giorni.

Il rilascio del visto di conformità comporta:

- ➔ Il risconto della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;
- ➔ La verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- ➔ La verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime della relativa documentazione.

Per assolvere all'obbligo di apposizione del visto di conformità:

- il sostituto d'imposta può richiedere tale "servizio" ad un professionista o ad un CAF. In questa ipotesi, andrà compilata la sezione "VISTO DI CONFORMITÀ" presente nel Frontespizio del Mod. 770/2017 indicando il codice fiscale del responsabile del CAF ovvero del professionista e la relativa firma;
- in alternativa, per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2049- bis c.c., il sostituto d'imposta può richiedere la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio sindacale anche ai fini del visto di conformità. In questa ipotesi, andrà compilata la sezione "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE" presente nel Frontespizio del Mod. 770/2017 indicando il soggetto che effettua il controllo contabile, il suo codice fiscale e la relativa firma e

barrando la casella "Attestazione".

**ATTENZIONE:** nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

28 giugno 2017

I migliori saluti.  
Lucia Dott.ssa Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*